

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.
Sull'ordine dei lavori:	
LEONE RAFFAELE	635
PRESIDENTE	635
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore ANGELILLI: Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (3832)	635
PRESIDENTE	635, 636
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	636
CAIATI	636
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	636
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali (3800)	637
PRESIDENTE	637, 638, 639
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	637, 639
GUADALUPI	638
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	638
CAIATI	639
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (4039)	641
PRESIDENTE	641
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	641

La seduta comincia alle ore 9,40.

BUFFONE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

LEONE RAFFAELE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 3832 d'iniziativa del senatore Angelilli e riguardante: « Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Successivamente potremo discutere il disegno di legge n. 3800 riguardante: « Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali » e, quindi, proseguire l'esame del disegno di legge n. 4039 concernente: « Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Angelilli: Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (3832).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli: « Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concer-

nente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Onorevoli colleghi! In base alla legge n. 1137 del 12 novembre 1955, gli ufficiali in servizio permanente effettivo nei gradi in cui avanzano a scelta sono promossi nel numero fisso annuale indicato in apposite tabelle. Se le vacanze non sono sufficienti si provvede mediante collocamenti in soprannumero secondo un meccanismo di cui parlerò fra breve. Gli ufficiali collocati in soprannumero sono poi transitati a disposizione.

L'ufficiale a disposizione è promosso non appena sono promossi i pari grado in servizio permanente effettivo che lo precedevano nel ruolo.

Per effetto della legge 20 ottobre 1960, che la nostra Commissione approvò, modificando le disposizioni precedenti, il collocamento in soprannumero. Quindi successivamente il passaggio a disposizione viene disposto nell'ordine di ruolo invece che secondo una graduatoria di merito, come si faceva prima.

La legge stabilì, inoltre, in via transitoria, che gli ufficiali già in soprannumero rientravano nel ruolo e venivano sostituiti da altrettanti colleghi in ordine di ruolo.

La norma fu introdotta per consentire il collocamento a disposizione dei più anziani. Senonché si verificò che alcuni ufficiali, già a disposizione, furono nel contempo raggiunti dai limiti di età.

Infatti, poiché la legge n. 1189 entrò in vigore alla fine di ottobre, gli ufficiali raggiunti dai limiti di età dal 1° gennaio al 30 ottobre 1960 non poterono godere dei benefici che la legge prevedeva. Ed ecco la ragione delle modifiche apportate dalla proposta di legge del senatore Angelilli, sulla quale proposta di legge io esprimo parere favorevole perché essa è intesa a stabilire che gli interessati sono promossi alla data del giorno precedente a quello del raggiungimento del limite di età.

In sostanza, mi pare che questa proposta abbia un suo fondamento di equità e pertanto io raccomando alla comprensione e al senso di equità proprio dei commissari della nostra Commissione, l'approvazione della proposta di legge Angelilli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAIATI. Ovviamente quando fu modificata la legge del 1° ottobre 1960, si verificò

un rientro nei ruoli, come ha precisato il Relatore, di alcuni ufficiali che erano in posizione di soprannumero. L'onorevole Leone Raffaele ha tenuto a far presente che il criterio che si seguiva prima era il criterio dell'inversione della graduatoria di merito, per consentire ai più anziani di conseguire la promozione a disposizione, lasciando ai meno anziani una maggiore probabilità di essere promossi mentre erano in servizio permanente effettivo. Sopravvenuta la nuova legge del 1° ottobre 1960, si determinò una certa incertezza in alcuni ufficiali, i quali ebbero motivo di ritenere che avrebbero potuto conseguire la promozione mentre erano ancora in servizio permanente effettivo. Così essi non si avvalsero della facoltà prevista dall'articolo 17 della legge 20 ottobre 1960 e non presentarono la domanda per essere collocati a disposizione, per beneficiare quindi della promozione a disposizione.

Per sanare completamente questa situazione, ho presentato un emendamento, insieme col relatore. Con esso non si danneggia nessuno, e nessuno può avere a lamentarsi dell'adozione di un criterio di equità col quale si mira a sanare una situazione che si è determinata anche contro la volontà degli interessati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole sia alla proposta di legge Angelilli, sia all'emendamento presentato dagli onorevoli Caiati e Leone Raffaele, per i motivi che sono stati esposti dai due presentatori.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«L'ufficiale a disposizione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, nel periodo dal 1° gennaio 1960 alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, sia stato raggiunto dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente senza poter conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado più anziano, è promosso sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di età ove l'ostacolo alla promozione sia stato successivamente rimosso per il trasferimento a disposizione di detto pari grado più anziano in applicazione della norma di cui all'articolo 17 della predetta legge n. 1189».

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1962

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Caiati e Leone Raffaele.

« Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del citato articolo 17 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere il collocamento a disposizione prevista dallo stesso articolo, possono esercitare tale facoltà fino al 31 dicembre 1962.

Il collocamento a disposizione è in tal caso disposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento Caiati e Leone Raffaele.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 modificato dall'emendamento ora approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere annuo presunto di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali (3800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali ».

Il Relatore, onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che la legge n. 2386 del 18 dicembre 1952, sul riordinamento dei ruoli e i nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina al titolo terzo, articolo 17, fissa gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Marina. Secondo la tabella che vi

è allegata, sono previsti, per le armi navali, i seguenti organici: 1 generale ispettore, 2 tenenti generali, 2 maggiori generali, 17 colonnelli, 28 tenenti colonnelli, 33 maggiori, 56 capitani, 46 subalterni; mentre per il ruolo speciale sono previsti: 1 tenente colonnello, 3 maggiori, 24 capitani, 16 subalterni; ossia, complessivamente 185 ufficiali nel ruolo normale e 44 nel ruolo speciale.

Nei confronti della vecchia tabella del ruolo speciale, non vi sono differenze dei posti in organico dal grado di colonnello in su; per quanto riguarda il ruolo normale, ho già fornito i dati. Dal tenente colonnello in giù la differenza è questa: sono previsti 37 tenenti colonnelli nel ruolo normale e 6 nel ruolo speciale; 45 maggiori nel ruolo normale e 16 nel ruolo speciale; 70 capitani nel ruolo normale e 46 nel ruolo speciale; 65 subalterni nel ruolo normale e 32 nel ruolo speciale.

Questa è la situazione attuale. L'urgentissima esigenza della Marina, di rinnovare gli armamenti navali - a bordo e a terra - e la tecnica sempre più progredita di tali attrezzature, richiedono naturalmente un maggior numero di ufficiali veramente capaci da adibire e allo studio dei miglioramenti di queste armi e all'approntamento delle armi stesse. Donde il disegno di legge, che porterebbe il ruolo normale delle 185 unità attuali a 247, e gli organici del ruolo speciale dalle 44 unità esistenti a 100.

Nel ruolo normale, in altri termini, verrebbero ad aggiungersi 1 maggior generale, 7 colonnelli, 21 tenenti-colonnello e maggiori, 33 capitani e subalterni, mentre nel ruolo speciale si avrebbe l'aumento di 56 unità, comprendenti 18 tenenti-colonnelli e maggiori e 38 capitani e subalterni.

Evidentemente questo aumento di organici comporta tutta una nuova impostazione negli avanzamenti, onde la necessità di rivedere oltre che la legge di cui abbiamo parlato e cioè la 2386, anche la legge sull'avanzamento, cioè la 1137 che più volte abbiamo ricordato. Questa revisione si rende necessaria nel quadro delle tabelle quinta e sesta della legge 1137, nel senso che si proceda alla formazione di appositi quadri di avanzamento. Ciò è previsto all'articolo 3 del disegno di legge. All'articolo 4 invece si stabilisce il numero delle promozioni ai gradi di tenente colonnello previste dalla data di entrata in vigore di questa nuova disposizione.

All'articolo 5 si stabilisce, in via transitoria, il periodo minimo di permanenza nel grado richiesto per la promozione dei maggiori ed i tenenti del ruolo speciale.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1962

Per le ragioni che ho già indicate, invito gli onorevoli colleghi a dare il loro voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Si è parlato spesso, in questa Commissione, della diminuita partecipazione dei giovani ai concorsi per ufficiali del genio aeronautico, del genio navale e delle armi navali. Ciò testimonia la preferenza che i giovani sono portati ad accordare ad attività in altri campi, in altri settori dell'Amministrazione dello Stato o presso aziende private, rispetto alla carriera militare.

Riteniamo sia necessario eliminare le cause di questa diminuita partecipazione dei giovani ai concorsi di cui non siamo in grado di precisare, per il momento, attraverso elementi statistici, l'entità.

A tal proposito invitiamo il Governo a farci conoscere quale è stata la curva ascensionale o discendente che si è registrata nella partecipazione ai concorsi di cui si accennava. La nostra richiesta si estende anche al settore dei corsi allievi ufficiali di complemento. Sembra necessario infatti che i Commissari della Difesa abbiano idee più chiare anche sulla misura di questo fenomeno che vivamente preoccupa l'amministrazione dello Stato e anche il Parlamento.

Per intanto ritengo, anche a nome del mio gruppo, che questo provvedimento possa essere senz'altro approvato dalla nostra Commissione, anche in riferimento alle nuove esigenze della tecnica e dell'ammodernamento delle armi navali.

Queste nuove esigenze si sono mostrate evidenti a noi attraverso la partecipazione a determinate operazioni tattiche e militari, come quella ultima a cui abbiamo assistito a bordo dell'incrociatore *Montecuccoli*, sia pure limitata a poche ore.

Questa breve esperienza ci ha mostrato, in sostanza, come la tattica militare navale sia fortemente modificata rispetto ai tempi lontani e anche rispetto a dieci anni fa.

Per questi motivi ritengo che sia necessario avviare, sia pure nell'ambito di una impostazione programmatica generale, un ammodernamento delle armi navali.

Voglio comunque esprimere una riserva. Non so se nell'ambito della Marina militare, questo aumento nei ruoli speciali da 44 a 100 posti in organico, rappresenti la giusta misura.

Per il ruolo speciale noi abbiamo un aumento più sensibile di quanto non sia per il ruolo normale, il che mi fa supporre che ci sia

la necessità di adeguate sistemazioni anche di alcuni elementi che sono già magari in servizio e che provengono dagli ufficiali di complemento. Ma la preoccupazione che noi solleviamo concerne il rapporto nuovo che si stabilisce fra gli ufficiali delle armi navali e quelli dello stato maggiore. Tale rapporto, in percentuale è di molto superiore a quello che si verificava negli anni 1952 e 1955, allorché approvammo rispettivamente la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e la legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Vi è stata una valutazione in proposito dello stato maggiore della marina, o si è inteso soltanto soddisfare una istanza, fuori da una visione totale del complesso problema del riordinamento organico della Marina?

È un interrogativo che pongo, non in chiave dubitativa, ma per confermare che in sostanza noi siamo d'accordo sul provvedimento, soprattutto tenendo conto del fatto che a questo miglioramento e a questa modifica di rapporti si arriva a distanza di dieci anni, dopo che le nuove tecniche hanno imposto la necessità di un ammodernamento delle armi navali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo, naturalmente, essendo il presentatore del disegno di legge, è favorevole alla sua approvazione. Le ragioni del disegno di legge sono state esposte dall'onorevole Relatore e in sostanza si enunciano nel fatto che una profonda e rapida evoluzione delle tecniche ha comportato radicali innovazioni nel campo degli armamenti navali e nelle relative apparecchiature sistemate a bordo e a terra.

Per rispondere a una delle osservazioni dell'onorevole Guadalupi, non so se il rapporto fra gli ufficiali delle armi navali e quelli dello stato maggiore risulti modificato, ma anche se tale modifica sorge dall'approvazione di questo disegno di legge per l'aumento dell'organico, essa si spiega appunto con la necessità di disporre del personale tecnico indispensabile per le apparecchiature, a bordo e a terra.

Non sono in grado — e d'altra parte penso che l'onorevole Guadalupi non chiedesse una risposta immediata — di indicare alla Commissione la percentuale dei giovani che partecipano ai concorsi per ufficiali delle armi navali. Comunque si è parlato di questo argomento anche nell'ultima discussione che abbiamo fatto, quando si è trattato dell'aumento della

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1962

indennità militare. Naturalmente, in una prossima seduta, noi saremo in grado di fornire alla Commissione tutti gli elementi che possono metterla in grado di valutare la situazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Vorrei aggiungere a quanto detto dall'onorevole rappresentante del Governo che il rapporto numerico tra ufficiali delle armi navali e di stato maggiore non è comunque variato al punto da pregiudicare la promozione dei tenenti di vascello — perché questa mi sembra la preoccupazione fondamentale dell'onorevole Guadalupi. In realtà le proporzioni sono mantenute: ruolo normale 155 ufficiali, ruolo speciale 78 ufficiali fra vecchi e nuovi; prima erano 102 contro 40.

CAIATI. Le vacanze che si determinano per dimissioni, sono in gran parte, non di ufficiali di vascello, ma di ufficiali tecnici. In un solo anno si sono dimessi dieci ufficiali tecnici. Tanto è vero che il Ministero si è avvalso della facoltà del trattenimento in servizio anche quando l'ufficiale ha presentato la domanda di dimissione ed ha dimostrato di avere già un impiego.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli avvertendo che in mancanza di osservazioni ed emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali, stabiliti dalla legge 18 novembre 1952, n. 2386, sono modificati come segue:

Ruolo normale:

Generale ispettore	N.	1
Tenente generale	»	2
Maggior generale	»	3
Colonnello	»	24
Tenente colonnello	»	37
Maggiore	»	45
Capitano	»	70
Tenente e sottotenente	»	65

Totale N. 247

Ruolo speciale:

Tenente colonnello	N.	6
Maggiore	»	16
Capitano	»	46
Tenente e sottotenente	»	32

Totale N. 100

(È approvato).

ART. 2.

Il quadro V — ruolo normale del Corpo delle armi navali — e il quadro VI — ruolo speciale del Corpo delle armi navali — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Nei casi in cui per l'anno di entrata in vigore della presente legge occorra completare il numero delle promozioni a scelta si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento, iscrivendovi gli ufficiali che nella graduatoria di merito per detto anno seguono quelli già promossi.

(È approvato).

ART. 4.

Il nuovo organico di 37 unità fissato per il grado di tenente colonnello del ruolo normale decorrerà dal 1° gennaio del terzo anno di applicazione della presente legge.

Alla data di entrata in vigore della legge stessa il predetto organico è fissato in 31 unità e al 1° gennaio del secondo anno di applicazione in 34 unità.

(È approvato).

ART. 5.

Fino alla completa copertura dei posti di organico previsti dalla presente legge per gli ufficiali del ruolo speciale delle armi navali i maggiori e i tenenti di tale ruolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto 5 anni di permanenza nel grado.

(È approvato).

ART. 6.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 150 del bilancio del Ministero della difesa relativo allo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura della tabella acclusa al disegno di legge avvertendo che in mancanza di osservazioni ed emendamenti la porrò successivamente in votazione.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1962

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI

GRADO	Norme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esame e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
I. RUOLÒ NORMALE					
Generale ispettore	—	—	1	—	—
Tenente generale	scelta	—	2	1 ogni 5 anni (b)	Tutti.
Maggior generale	anzianità	—	3	—	—
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore delle armi navali e del munizionamento in un arsenale, o direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico o dell'Istituto elettrotecnico e delle telecomunicazioni, o incarico equipollente.	24	4 in 5 anni (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	12 mesi quale vice direttore delle armi navali e del munizionamento in un arsenale, o vice direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico, o incarico equipollente.	37	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	45	—	—
Capitano	scelta	2 anni di imbarco; superare gli esami prescritti.	70	6	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	65	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
II. — RUOLO SPECIALE					
Tenente colonnello	—	—	6	—	—
Maggiore	anzianità	—	16	—	—
Capitano	scelta	1 anno d'imbarco.	46	2	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	1 anno d'imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	32	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1437.

(c) Ciclo di cinque anni, una promozione in ciascuno dei primi quattro anni; nessuna promozione nel quinto anno.

(È approvata).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1962

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4039).

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta sospendemmo l'esame dell'articolo 6 in attesa del parere della Commissione Bilancio. Do lettura del parere ora pervenuto:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, formulando peraltro la condizione che, prima della definitiva approvazione del disegno di legge da parte della Camera e del Senato, risulti perfezionato l'iter legislativo del provvedimento cui l'articolo 6 del disegno di legge fa riferimento per assicurare la copertura della maggiore spesa implicata ».

Ritengo, quindi, che si possa senz'altro procedere all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 15.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per il pagamento della imposta di registro sui contratti di locazione di beni immobili e dell'imposta generale sull'entrata sui pagamenti dei canoni di locazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché, dopo la presentazione di questo disegno di legge, è stato variato il titolo del provvedimento di copertura della spesa, ritengo opportuno che l'articolo 6 sia diversamente formulato. Do quindi lettura del nuovo testo:

ART. 6.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 15.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto

fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 6.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco » (4039):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali » (3800):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Senatore ANGELILLI: « Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1962

(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3832):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Avverto pertanto che la proposta di legge n. 3659 deve considerarsi assorbita e sarà di conseguenza cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Alberganti, Amiconi, Baccelli, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Canestrari, Caiati, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Fornale, Galli,

Ghislandi, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Mogliacci, Monasterio, Paciardi, Pertini e Veronesi.

Sono in congedo:

Moscatelli, Secreto e Villa.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI